



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 24 del 16/02/2012

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE PER IL LAVORO 26 gennaio 2012, n. 21

CIG in deroga 2011. Concessione trattamento e autorizzazione all'INPS al pagamento.

Il giorno 21 gen 2012, in Bari, nella sede del Servizio Politiche per il Lavoro, Via Corigliano, 1 - Z.I. è stata adottata la seguente Determinazione

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

sulla base dell'istruttoria espletata dall'istruttore dott. Emidio Smaltino, confermata dalla responsabile PO Maria Luisa Monfreda e verificata dal Dirigente dell'Ufficio Politiche Attive e Tutela della Sicurezza e Qualità delle condizioni del Lavoro dott. Giuseppe Lella:

Visto l'art.19, comma 9, del Decreto-legge 29 Novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni, con legge 28 Gennaio 2009, n.2, così come modificato dall'art.7-ter, comma 5, della legge 9 aprile 2009 n. 33

Visto l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009);

Visto l'art. 2, commi 138 e 140, della legge 23/12/09, n. 191 (legge finanziaria 2010);

Visto l'art.1, commi da 29 a 34, legge 13/12/2010 n.220 (legge finanziaria 2011);

Visto l'accordo in sede di conferenza Stato-Regioni del 12/2/09 e del 20/4/11

Visti i Decreti n. 45080 del 19/2/09 e n. 46449 del 7/7/09 con i quali vengono destinati rispettivamente 10 milioni e 49 milioni di euro per la concessione o per la proroga della CIG e della Mobilità in deroga;

Visto decreto interministeriale n. 62514/2011 con il quale vengono destinati 100 milioni di euro a valere sui fondi nazionali per la concessione o per la proroga in deroga alla vigente normativa della CIG, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità e della disoccupazione speciale ai lavoratori subordinati a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati;

Visto il verbale di accordo 29/6/2011 tra la Regione Puglia e le Parti Sociali;

Esaminate le domande di CIG in deroga presentate dalle aziende;

Vagliata la documentazione prodotta a corredo delle precitate istanze;

Esaminati i verbali di consultazione sindacale, ex art. 2 D.P.R. 10 giugno 2000, n.218, sottoscritti presso le sedi delle Province o presso la Regione Puglia;

Considerato che nell'accordo del 29/6/2011 si dispone che le istanze siano presentate "entro il termine di 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione di orario di lavoro"

Rilevato che le domande di cui all'allegato elenco sono state presentate oltre i termini previsti dall'accordo del 29/6/2011

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001

Essendo un atto autorizzativo, il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

1. Premesso quanto sopra, di concedere il trattamento di CIG in deroga alle imprese di cui all'allegato A che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione. Le aziende potranno ricorrere alla sospensione e/o riduzione di uno o più dipendenti, secondo quanto indicato nell'allegato A, per il periodo indicato, comunque diverso rispetto alla richiesta a causa della presentazione oltre il termine indicato dall'accordo del 29/6/2011, le ore massime, il numero di lavoratori, l'importo massimo autorizzato e secondo la modalità di pagamento diretto

2. di autorizzare la sede regionale INPS ad erogare il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga in favore delle aziende indicate nell'Allegato A al presente provvedimento, fatto salvo l'accertamento da parte dell'Istituto di eventuali preclusioni, incompatibilità o cause di decadenza, sulla base di quanto richiesto dalle suddette imprese all'atto della richiesta di erogazione dei trattamenti autorizzati.

3. Il costo totale stimato per l'erogazione del trattamento di integrazione salariale in deroga autorizzato, con riguardo al numero complessivo di ore 5.961 di sospensione dell'attività dei lavoratori interessati,

previsto dagli istanti, ammonta a complessivi euro 58.417,80. La quota FSE a carico della Regione Puglia, secondo quanto stabilito dall'Accordo Stato-Regioni del 20 aprile 2011 sarà del 40%.

4. Il provvedimento viene redatto in forma integrale e "per estratto", con parti oscurate non necessarie ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

5. La presente autorizzazione viene concessa nel limite delle risorse finanziarie disponibili ed è subordinata alla condizione che sussistano, da parte delle imprese e dei lavoratori interessati, i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, che consentano la fruizione della CIG per i periodi autorizzati e che non sia stato richiesto alcun altro trattamento previdenziale o assistenziale connesso alla sospensione dell'attività lavorativa.

6. Le imprese autorizzate a beneficiare dei suddetti trattamenti in deroga dovranno provvedere tempestivamente alla trasmissione dei modelli SR41 all'INPS, e in particolare dovranno inviare gli stessi modelli SR41 entro sessanta giorni all'adozione della presente determina, giuste disposizioni ministeriali del 14/6/10 prot. N. 14/15340. In mancanza di tale adempimento si provvederà al recupero delle risorse impegnate le quali saranno destinate a diverso impiego.

7. il presente provvedimento:

- a) è immediatamente esecutivo
- b) sarà pubblicato (per estratto) all'albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
- c) sarà pubblicato (per estratto) nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- d) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- e) sarà disponibile (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- f) sarà trasmesso in copia (per estratto) all'Assessore al Welfare;

Il presente atto, composto da n° 5 fasciate, compreso l'allegato "A", è adottato in originale.

Il Dirigente
del Servizio Politiche per il Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna Fiore